



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 05/06/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 891

Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". Modifica all'Allegato A della DGR n. 1077/07 e s.m.i.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, Dott. Ettore ATTOLINI sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Igiene degli alimenti e della Nutrizione" e confermata dalla Dirigente dell'Ufficio Sanità pubblica e Sicurezza del lavoro" e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli.

VISTA la delibera n.1077 del 04.07.07 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la sostituzione dell'allegato A alla DGR n. 529 del 28.04.06 "Linee Guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

VISTA la delibera n.1497 del 4/08/09 con la quale la Giunta Regionale, su indicazione del Consiglio Regionale, al fine del miglioramento dei servizi delle attività produttive, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'Allegato A della D.G.R. n. 1077 del 04.07.07. In particolare ha disposto che il punto 6. della sezione reintitolata "La somministrazione all'aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale", fosse modificata come di seguito riportato: "essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Ad eccezione dei ristoranti e delle trattorie che comunque devono esserne provvisti, le altre tipologie di esercizi che ne sono privi possono utilizzare servizi igienici, pubblici o ubicati presso altri esercizi, situati in un raggio di 25 metri dall'esercizio stesso, ubicati in vani ad hoc predisposti, del tipo allacciati alla pubblica fognatura con disponibilità di acqua corrente, e aperti nelle ore di attività dell'esercizio. Il numero dei servizi igienici per il pubblico deve essere rapportato al numero massimo dei posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico ogni 50 posti a sedere ed almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di necessità è possibile utilizzare anche bagni mobili purché in possesso dei requisiti di cui alla circolare del ministeriale del 31 ottobre 2007. Gli esercizi privi di servizi igienici per il pubblico si devono adeguare a tale requisito entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento".

Considerato che è stato previsto un periodo transitorio, di due anni, entro il quale gli esercizi privi di propri servizi igienici destinati al pubblico erano tenuti ad adeguarsi a tale requisito e che tale termine è scaduto nel mese di settembre 2011.

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il punto 6. della sezione “La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale” dell’Allegato A della DGR n.1077/07 come modificato dalla DGR n.1497/09 al fine di fornire, alle AA.SS.LL. ed agli operatori del settore alimentare interessati, opportune indicazioni per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari inerenti al commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Rilevato che con nota prot.AOO152/19170 del 21.12.2010 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, competente in materia, è stato costituito apposito gruppo di lavoro “Aree mercatali” e che detto gruppo, su mandato dell’Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro, ha proposto modifiche ed integrazioni al citato punto 6. dell’Allegato A alla DGR n. 1077/07 e.s.m.i..

Atteso che, si ritiene che detto punto 6. debba essere riformulato come di seguito: “essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Negli esercizi, quali bar e similari, ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente, sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all’esercizio. Negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti, deve/devono essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello/i destinato/i al personale addetto all’attività. Il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1., deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Per gli esercizi di somministrazione che svolgono l’attività solo nel periodo estivo, la zona sosta o somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza l’obbligo di dover disporre di una zona sosta interna alla struttura), su area privata o pubblica data in concessione, a condizione che siano rispettati i requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.”.

Pertanto, si propone di modificare il punto 6. della sezione “La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale” dell’Allegato A alla DGR n. 1077/07 e s.m.i. come sopra riportato. Pertanto, detta sezione viene riportata nella sua interezza come testo integrato e coordinato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni: la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale in virtù dell’art.4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P.Igiene degli alimenti e della nutrizione, dalla Dirigente dell’Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del

lavoro e dal Dirigente del Servizio PATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- di modificare il contenuto del punto 6. della sezione “La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale” dell’Allegato A alla DGR n.1077/07 come modificata dalla DGR n.1497/09 con testo di seguito riportato: “essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti. Negli esercizi, quali bar e similari, ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente, sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all’esercizio. Negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti, deve/devono essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello/i destinato/i al personale addetto all’attività. Il numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1., deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Per gli esercizi di somministrazione che svolgono l’attività solo nel periodo estivo, la zona sosta o somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza l’obbligo di dover disporre di una zona sosta interna alla struttura), su area privata o pubblica data in concessione, a condizione che siano rispettati i requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.”;

- di approvare la formulazione del testo integrato e coordinato della sezione “La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale” della DGR 1077/07 e s.m.i. come da Allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare i Direttori Generali delle AASSLL di dare opportune indicazioni ai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione circa la puntuale applicazione dei contenuti del presente provvedimento, nonché di garantire la massima diffusione dello stesso agli Enti, Organismi ed associazioni interessate;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

- di pubblicare il presente atto sul BURP, ai sensi di legge;

- di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) ed il portale sanitario regionale [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it) e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Servizio PATP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola